

I nuovi confini del Diritto Agrario*

A. Carrozza**

Ci è sembrato opportuno riportare l'accluso scritto del Prof. Antonio Carrozza già V. Presidente del Centro, in quanto contiene un ampio approfondito esame di quali a Suo parere possono essere considerati i "nuovi confini" del Diritto Agrario.

L'A. nella premessa sottolinea l'opportunità di allargare al massimo "Les nouvelles tâches de l'agriculture", e quindi di "trattare per prima cosa dei nuovi beni di interesse agrario, occuparsi dei nuovi contratti venuti alla ribalta; vedere poi se e quali nuove attività sono entrate a fare parte del contenuto dell'impresa agricola; guardare all'ordinamento complessivo del Diritto Agrario disaggregandolo nei suoi vari settori normativi e scientifici".

Risulta chiaro che tante concrete novità operative nel settore agricolo di produzione, di trasformazione, di commercializzazione suggeriscono o addirittura esigono "strada facendo" richiami e precisazioni concettuali a livello previsionale estimativo scientifico, come del resto testimoniano i temi trattati in diversi "Incontri" del nostro Centro.

Da ciò, appunto, l'opportunità di fare conoscere ai soci del Centro l'interessante contributo.

U.S.

Premessa

Mi propongo di fare una esposizione a tutto campo della tematica interessata dal presente convegno, per vedere come (e anche perché) viene oggi a disegnarsi la nouvelle frontière del diritto agrario.

Sarà come se qui avessimo a disposizione una carta geografica che segna i contorni dei vari rami del diritto, e avessimo a portata di mano delle bandierine a spillo da appuntare su questa carta, in modo da potere muovere le bandierine in avanti e indietro, secondo i casi; non solo in avanti ma anche indietro, se vogliamo tenere conto degli incrementi ma anche dei decrementi che la materia dei nostri studi ha

(*) Discorso introduttivo dei lavori del Congresso indetto dall'I.D.A.I.C. - Istituto di diritto agrario internazionale e comparato su "Gli attuali confini del diritto agrario" (Firenze, 28-30 aprile 1994). Sono state aggiunte alcune note.

(**) Prof. ordinario di Diritto Agrario nell'Università di Pisa.

subito negli anni recenti: si potrà allora vedere con sufficiente approssimazione - spero - di quanto sono avanzati o di quanto sono arretrati i mobili confini del diritto agrario¹.

Nello scorso ottobre a Interlaken, nel XVII congresso europeo del Comité européen de droit rurale, venne proposto il metodo che sembrava essere il più elementare: definire anzitutto «les nouvelles tâches de l'agriculture» e quindi trattare degli «instruments juridiques destinés a concretiser les nouvelles tâches». Ma quali sono le nuove funzioni dell'agricoltura? Dalla relazione del belga prof. Rudi Gotzen (l'unica relazione che sono stato in grado di consultare) risulta che queste nuove funzioni si riducono a quelle ambientali. Mi sembra che il metodo sperimentato in quella occasione sia deludente e lasci insoddisfatta la curiosità di verificare cosa è accaduto in tutte le altre direzioni.

Allora io penso che sia opportuno allargare al massimo il campo di osservazione, con questa progressione di argomenti: 1) trattare per prima cosa dei nuovi beni d'interesse agrario; 2) occuparsi dei nuovi contratti venuti alla ribalta; 3) vedere poi se e quali nuove attività siano entrate a far parte del contenuto dell'impresa agricola; 4) infine guardare all'ordinamento complessivo del diritto agrario disaggregandolo nei suoi vari settori normativi e scientifici.

E' ovvio che, proprio per l'ampiezza dell'orizzonte sotto osservazione, la mia sarà una esposizione sommaria e lacunosa.

I

I più recenti ritrovati tecnici, ed ora in particolare modo le scoperte biotecnologiche, offrono materiale per riscrivere, o perlomeno aggiornare, il capitolo dei beni che interessano il diritto agrario. Il ventaglio delle cose che possono formare oggetto di diritti si allarga: ai beni antichi, ai frutti naturali che provengono dalla cosa, come i frutti degli alberi, la legna e i parti degli animali, si sono aggiunti beni nuovi e da ultimo beni

(1) Molto opportunamente Luigi Costato intitola a "La mobilità dei confini del diritto agrario" uno dei paragrafi introduttivi del *Trattato breve di diritto agrario italiano e comunitario* da lui diretto (Padova, 1994): trattasi del § 7 a p. 16 ss.

La formula stessa dell'art. 2135 cod. civ., fondamentale per la definizione legale dell'impresa agricola, "non fornisce all'interprete una nozione 'immobile' dell'oggetto dell'impresa agricola, bensì una nozione aperta alle trasformazioni dell'agricoltura sotto gli aspetti tecnico, economico e sociale": E. Romagnoli, *L'impresa agricola*, in *Trattato di diritto privato* diretto da P. Rescigno, Torino, 1986, p. 1120.

nuovissimi. Fra i nuovi il seme di animali riproduttori, ciò che già l'Arcangeli, uno dei pionieri del diritto agrario che in fatto di beni anticipò genialmente alcune delle acquisizioni odierne, chiamava «energia genetica». Fra i nuovissimi l'embrione e il gène.

Cosa sia l'embrione tutti dovrebbero saperlo (con definizione elegante ma imprecisa si potrebbe dire: «il germe animale nell'utero, nella fase iniziale dello sviluppo»); e degli embrioni oggi si fa commercio, gli embrioni si compravendono, si mettono all'asta.

Del gene, la materia prima dei trapianti dell'ingegneria genetica, oggi si parla con naturalezza. Non moltissimi anni orsono, nell'edizione 1959 del dizionario dello Zingarelli il gene veniva presentato, con estrema prudenza, come una «particella che si suppone esistere nei cromosomi delle cellule animali che secondo la genetica trasmetterebbe i caratteri ereditari». Definizione poi corretta, a quanto vedo nella edizione del 1994, così: «particella dei cromosomi portatrice di caratteri ereditari».

La legislazione, e di riflesso i giuristi teorici, hanno dedicato agli animali di taglia grossa (il «bestiame» appunto) una attenzione assai maggiore di quella riservata ai piccoli o piccolissimi, con l'eccezione delle api, riguardate però collettivamente in forma di sciame. Per gli esseri viventi di piccole dimensioni la giustificazione di questa disattenzione risiedeva probabilmente nella diffidenza che essi possedessero veramente il requisito della «accessibilità» e quello dell'«autonomia» dalla cosa madre. Giustificazione che peraltro non si poteva addurre, ad es., per le uova di volatili ottenute con l'avicoltura.

Ed è singolare che i beni ora ricordati, dall'embrione alle uova (se fecondate), sono da considerare «beni produttivi», posto che per meritare tale qualifica, così importante economicamente e giuridicamente, è sufficiente per un dato bene l'essere collocato in un complesso produttivo.

Ma problematica è anche l'inserzione di tali beni nelle usuali classificazioni che si trovano nei libri di diritto. La realtà biotecnologica che avanza rapidamente sembra incidere addirittura sulla divaricazione concettuale fra animali e vegetali, che si pensava fosse insopprimibile. Le moderne tecniche di manipolazione rischiano perfino - al dire dei competenti - di intaccare la distanza che corre fra generi e specie.

In conclusione possiamo affermare che il concetto di bene attinente al mondo agricolo, come pure il concetto di prodotto, si sia dilatato, facendo cadere molte barriere, come è dimostrato fra l'altro dalla odierna legislazione speciale che, accogliendo di fatto l'orientamento agro-

biologico, consente di catalogare come beni agricoli nuove specie di animali da allevamento.

Del resto qualcuno - cito soltanto Francario² - ha già segnalato persuasivamente come l'attività produttiva in agricoltura includa anche servizi (e pure questi sono beni), anche se ho ancora qualche esitazione sulla possibilità di configurare la produzione e l'offerta di servizi come l'unico contenuto di un'impresa agricola: quasi sempre, a mio modo di vedere, l'offerta di servizi è un tipo di attività dell'imprenditore agricolo bene o male riconducibile alla categoria delle attività connesse. Un esempio inedito si ritrova nel servizio reso dall'impresa dell'apicoltore alla vicina impresa di coltivazione di alberi da frutta mediante l'opera di impollinazione eseguita dalle api³.

Insomma lo sviluppo incessante della ricerca scientifica e delle tecnologie applicative continua a produrre un incremento del numero e della specie delle cose oggetto di diritti (beni): e questo, già di per sé, costituisce un valido misuratore di progresso, un progresso che sospinge in avanti le frontiere del diritto agrario.

Senza poi contare l'apporto in questo senso della moltiplicazione di diritti suscettibili di formare essi pure l'oggetto dell'una o dell'altra facoltà di godere e di disporre. Su questo punto il pensiero va al commercio dei «diritti di produrre» che entrano nel patrimonio dell'imprenditore per autorizzazione o concessione amministrativa, ecc.

Basterà citare ciò che avviene per le quote del latte e presto, probabilmente, avverrà per il vino, il riso ecc.

Tutto ciò induce a procedere ad un aggiornamento concettuale dei «fattori di specificazione del diritto agrario» - come mi sono abituato a chiamarli - nella loro azione sotterranea di fonti remote del diritto agrario. Mi pare che sia da riesaminare soprattutto la collocazione del «fattore o fatto tecnico», che agisce sulla formazione e sulla modificazione delle norme, in concomitanza con, e a volte in alternativa del, «fattore o fatto politico».

Il fattore politico è dinamico per sua natura ed esposto facilmente a modificarsi anche a breve periodo, mentre si credeva che il fattore tecnico mutasse molto più lentamente. In realtà, di fronte alle prospettive aperte dalle tecnologie moderne, le cose appaiono diverse.

(2) L. Francario, nella monografia *L'impresa agricola di servizi*, Napoli, 1988 (e altrove).

(3) Si parla ora della pratica di sostituire i bombi alle api nell'operazione di impollinazione.

Basti accennare alla sorte della clausola generale della «buona tecnica agraria» che ha perduto il carattere della stabilità nel tempo. Attualmente vengono emanati o stanno per essere emanati dei codici ufficiali di comportamento che prendono il posto delle regole empiriche usualmente seguite. In Italia, come in tutti gli Stati membri della Comunità europea, è annunciata come imminente la redazione del cosiddetto «Codice di buona pratica agricola»⁴, destinato a proteggere la purezza delle acque di uso agricolo, conciliando però la loro protezione dall'inquinamento di nitrati con la necessità di somministrare alle colture una certa dose di azoto.

II

Passiamo dai beni ai contratti.

Vi sono aspetti diversi che ritengo opportuno riferire a tre diverse situazioni. La prima riguarda i contratti agrari in fase di regressione; la seconda i contratti che si trovano in uno stato, diremo, di quiescenza; la terza i contratti in fase di crescente diffusione.

- a) Cominciamo dalla prima situazione, che del resto è nota a tutti. Il drastico livellamento operato dalla riforma del 1982 appartiene ad un panorama legislativo e dottrinale che ormai gli agraristi conoscono perfettamente. La sorte della mezzadria come tipo contrattuale ad esaurimento è definitivamente segnata, sebbene certe mezzadrie non convertite in affitto rimangono occasionalmente in vita, non si sa per quanto tempo ancora; ma è comunque un mantenimento in vita artificiale grazie anche agli accordi collettivi e ai contratti individuali in deroga: una specie di accanimento terapeutico per salvare una struttura contrattuale che ha esaurito la sua funzione.
- b) Una figura contrattuale di antica nobiltà è la soccida, ma decisamente in decadenza, quantunque si faccia sentire il bisogno di disporre nuovamente di un contratto associativo (o di società) diretto a costituire l'impresa zootecnica. Forse per la soccida è il caso di parlare di un contratto quiescente, ma possono esservi opinioni diverse.

(4) Questo tipo di 'codice', che alcuni stati membri della Comunità come la Francia hanno già emanato, è stato previsto dalla direttiva Cee n. 676/91.

c) La categoria indicata al terzo posto merita maggiore attenzione. A questo proposito vorrei continuare a servirmi della nota ma discussa distinzione fra contratti costitutivi *di* impresa e contratti *dell'*impresa. Che questi ultimi formino una categoria a sé stante viene ora messo in dubbio (si ricordi per es. la penetrante critica formulata da Goldoni)⁵ ma è anche vero che l'impresa agricola, dopo essere stata costituita, vive, sopravvive e si sviluppa attraverso questi contratti; essi comunque sono in aumento, come dirò fra poco.

C'è qualcosa di nuovo da registrare anche per i contratti agrari in senso proprio e stretto. E' notorio che in questa zona l'espansione di figure contrattuali diverse dall'affitto di fondo rustico incontra la preclusione del principio stabilito perentoriamente dall'art. 27 della legge di riforma dell'82: il principio della riconduzione all'affitto. Come immediatamente ebbe a rilevare Carlo Alberto Graziani, quella dell'82 è una legge arrivata in ritardo, ma ciò non toglie ch'essa abbia avuto l'effetto, fra gli altri, di irretire l'aspirazione - ancora viva, mi pare, ricordando i contributi, notevoli, di Jannarelli⁶ e di Tamponi⁷ - di valorizzare il contratto di affitto di azienda agricola.

Altro profilo. Forse bisognerebbe che noi tutti riflettessimo un poco di più sulla proposta di Anna Maria Bruni, secondo la quale, verificandosi certe condizioni, la compravendita di terreni è da annoverare nella categoria dei contratti *di* impresa agraria⁸. «La compravendita del fondo rustico - sto citando *ad litteram* l'opinione di Giovanni Galloni - è rimasta (...) finora in una zona morta tra il diritto civile e il diritto agrario, non lambita dall'interesse dei civilisti (...) e non toccata dagli agraristi»⁹.

Si avverte intanto che lo statuto legale dello stesso affitto di fondo rustico, regolato dalla legge dell'82 come l'unico contratto meritevole di

(5) Cfr. M. Goldoni, *La nozione di contratto agrario. Individuazione dei tipi e trattamento dell'atipico*, Pisa, 1988, § 2, e ivi tutti i possibili riferimenti dottrinali. E' da ricordare che prese posizione avverso la costruzione dottrinale della categoria "contratti dell'impresa", fra gli altri, G. Giuffrida, *Precisazioni per la nozione di contratto agrario* in *Riv. dir. agr.*, 1975, I, p. 539 ss.

(6) Cfr. A. Jannarelli, *Affitto di fondo rustico e affitto di azienda agraria*, in *Riv. dir. agr.*, 1991, I, p. 439 ss.

Ma vedi anche E. Capizzano, nel *Parere pro veritate* pubbl. in *Riv. dir. agr.*, II, p. 139 ss.

(7) Cfr. M. Tamponi, *Affitto di fondo rustico e affitto di azienda agraria: un itinerario ancora incompiuto*, in *Il dir. dell'agr.*, 1992, p. 357 ss.

(8) Mi riferisco alla monografia su *La compravendita di fondo rustico*, Padova, 1990.

(9) G. Galloni, nella presentazione del volume citato alla nota precedente.

approvazione e di tutela, si sta nella pratica alterando. Dovrebbero essere conosciuti da tutti e soppesati con grande attenzione i risultati della inchiesta-indagine biennale promossa dall'Accademia dei Georgofili e illustrata nell'incontro del 3 marzo scorso a Firenze, dedicato a questo tema: «L'affitto di fondi rustici: prima indagine sui contratti in deroga». L'indagine è servita a documentare la vicenda di forme di contrattazione di varia espressione che si distaccano dallo schema legale, specie per quanto concerne durata, canone e miglioramenti.

Ho già accennato alla categoria dei contratti dell'impresa. Anche si qui notano segni di evoluzione.

Di particolare interesse è il contratto stipulato fra imprenditore agricolo e contoterzista, la cui diffusione interessa circa la metà dei tre milioni di aziende agricole esistenti nel nostro Paese. La sua natura giuridica è sostanzialmente quella di un appalto, che viene però adattato alle esigenze dell'ambiente rurale e che normalmente comprende una o più singole operazioni di coltivazione ma può tendere a regolare la globalità o quasi dell'esercizio dell'impresa, sottraendo al titolare formale dell'impresa la somma delle operazioni sul campo, dall'aratura alla semina, dalla semina al raccolto.

La locazione di mucche lattifere è un altro contratto di recente emersione, sebbene per ora di modesta rilevanza, nell'ambito del mercato del latte. Le mucche in discorso vengonolocate al produttore di latte la cui stalla ha una produttività limitata rispetto alla quantità di latte che egli è autorizzato a produrre e collocare sul mercato in quanto titolare di quota.

Nota è la situazione normativa dei contratti di integrazione verticale, quelli che la legge n. 88 del 1988 identifica come «contratti di coltivazione e vendita»: e già dal nome scolorito si capisce l'esito deludente della legge, che poco o niente cambia delle conclusioni alle quali erano pervenuti nel 1983 Confortini e Zimatore¹⁰. In base a tali conclusioni - come si sa - resta assai difficile configurare un tipo a sé stante, unitario ed omogeneo, di contratto agrario.

Un libro recente¹¹ ha aperto una finestra (che non merita di essere chiusa) sui negozi bilaterali a titolo oneroso (e quindi, direi, contratti) ai quali si ricorre per la cessazione di materie prime secondarie o di liquami zootecnici, classificati dalla legislazione come pro-

(10) M. Confortini e A. Zimatore, *Contratti agro-industriali*, in *Dizionari del diritto privato*, vol. IV, *Diritto agrario*, Milano, 1983, p. 208 ss.

(11) E. Polcari, *Aziende agricole e liquami zootecnici*, Padova, 1993.

dotti agricoli - e avrei dovuto ricordarli nella parte riservata ai beni - riutilizzabili in nuovi cicli di produzione da parte dell'impresa agricola di coltivazione o di allevamento acquirente.

Infine, non può essere trascurato il ruolo di certi contratti che si formano sempre più spesso in conseguenza della politica di intervento pubblico perseguita dalla Comunità europea e necessariamente recepita in sede nazionale. Si tratta dei cosiddetti «impegni» che l'agricoltore si assume, obbligandosi all'adozione di indirizzi e metodi produttivi che l'interesse pubblico sollecita e perfino assoggettandosi a non coltivare un certo appezzamento: pensiamo alle varie forme di set-aside che si sono succedute nel giro degli ultimi anni. Come contropartita viene riconosciuto all'agricoltore un premio in *E.c.u.* che ha la sostanza di retribuzione e che pertanto integra una struttura negoziale il cui procedimento di formazione appare tipico dei contratti di diritto pubblico.

III

Come avevo preannunciato, la terza parte della mia introduzione ai lavori congressuali riguarderà l'argomento delle attività agricole, sul quale non mi dilungherò oltre lo stretto necessario, anche perché ho già avuto modo di accennarvi. Beninteso: l'attività come elemento centrale e inderogabile della fattispecie di impresa.

La qualificazione come agricole di certe attività era da tempo oggetto di discussione e di incertezze in dottrina e in giurisprudenza (più in questa che in quella, a dir vero). Alcuni ripetuti interventi del legislatore, con leggi apposite, hanno poi ricondotto, dichiaratamente, alcune di queste attività all'agricoltura. I casi più notevoli sono quelli della funghicoltura, dell'acquacoltura e, da ultimo, dell'attività cinotecnica¹².

Una volta superate le perplessità causate dalla novità di simili soluzioni normative, bisogna riconoscere che esse - per quanto possano a taluni apparire criticabili o per la sostanza della dichiarazione di agrarietà o per il modo singolare della sua formulazione tecnica - hanno contribuito all'allargamento della tipologia delle imprese agri-

(12) Riassuntivamente: la legge n. 126 del 1985 tratta come "agricola a tutti gli effetti" la coltivazione dei funghi; la legge n. 102 del 1992 ripete la stessa formula per l'acquacoltura; la legge n. 349 del 1993 recita: "l'attività cinotecnica è considerata a tutti gli effetti attività imprenditoriale agricola" (corsi miei).

cole; e che, quindi, il fatto acquista rilevanza anche per la teoria generale dell'impresa agricola. Visto e considerato che tali dichiarazioni di agrarietà ex lege si stanno moltiplicando, non mi sembra davvero il caso di continuare a condividere l'opinione di chi fra noi, di fronte all'approvazione della prima di queste leggi, quella dedicata alla funghicoltura, aveva ritenuto trattarsi di una legge speciale di cui sarebbe discutibile la capacità di fornire indicazioni di carattere generale¹³. Se una rondine isolata non fa primavera, tre o quattro rondini probabilmente fanno primavera.

Perché il legislatore italiano si è comportato così? All'evidenza, egli si è ispirato volta a volta al criterio agro-biologico. Il suo grave torto è stato solamente quello di non decidersi a prendere posizione una volta per tutte con una norma di principio, con una formulazione generale ed astratta, sull'esempio della legge francese.

Però non posso seguire Luigi Costato quando sostiene in un recente commento che le leggi ricordate, e specialmente l'ultima, hanno messo a nudo un limite della concezione agro-biologica dell'agricoltura. Nuovamente devo ribadire che in base a questa concezione, sviluppata in tutta la sua logica estensione, è assolutamente ininfluenza, per l'accertamento dell'agrarietà di una certa attività, la classificazione botanica o zoologica dell'oggetto di essa, così come è ininfluenza la destinazione dell'oggetto, pianta o animale, ad un certo uso o ad un certo consumo. Dunque, se di un limite si deve parlare, esso sta unicamente nella capacità del redattore della legge di padroneggiare con sicurezza anche nei dettagli tecnici il criterio che evidentemente vuole utilizzare.

IV

L'ultima parte della mia esposizione è rivolta ai vecchi e nuovi settori scientifici e normativi del diritto agrario. Bisognerà dunque spostare l'attenzione dai beni, dai contratti e dalle attività di impresa a quest'ultimo argomento. Questo vuol dire lasciare il percorso per linee orizzontali e collocarsi invece in una prospettiva di piani verticali, l'uno sovrapposto all'altro.

(13) Cfr., in questo senso, R. Alessi, *L'impresa agricola*, in *Codice civile commentato*, diretto da P. Schlesinger, Milano, 1990, pp. 96-98.

Dunque il diritto agrario si presenta, si è sempre presentato, sezionato in tanti settori. Quanti e quali siano non sto a ricordarli. Esemplificando, possiamo ricordare il diritto agrario ereditario o successorio, il diritto attinente al processo agrario, il d.a. industriale, il d.a. tributario, se non vogliamo parlare del forestale, e via dicendo.

Anche da questo punto di osservazione c'è da notare qualcosa di nuovo. Una volta registrato un sensibile tasso di crescita complessiva della materia, va osservato che quella che io chiamo *la dinamica del diritto agrario* (e che evidentemente esiste: se questa dinamica non esistesse noi oggi non saremmo qui) segue un ritmo diverso nel passaggio da un settore all'altro, un ritmo più veloce o meno veloce; anzi talvolta la situazione del settore considerato non evolve e rimane statica.

Una delle diversità più appariscenti riguarda il piano della previdenza agricola messo a confronto con il piano, tanto per fare un paragone, del diritto agrario tributario. Mentre il primo ha realizzato cambiamenti che poi sono stati concretati solo in un secondo tempo dalla stessa legislazione che attiene all'impresa agricola negli aspetti più generali, il secondo ora denota una particolare vischiosità di istituti e di norme, come d'altra parte avviene in altre zone dell'ordinamento dei tributi (se non sbaglio), ora si muove in maniera caotica e convulsa, con una logica particolare che si mantiene distante dalle categorie del diritto privato e del diritto agrario in particolare. Quindi possiamo dire che i due piani non collimano. In questo senso è istruttiva la lettura dell'ultimo scritto di un noto competente, Carlo Gatta, scritto che sta per uscire sulla Rivista di diritto agrario¹⁴.

E' evidente che il diritto agrario previdenziale, per ragioni di politica del diritto del tutto plausibili (quale l'obiettivo di tutelare efficacemente dai rischi di lavoro ecc. il coltivatore in tutta la gamma delle sue occupazioni), ha letteralmente anticipato soluzioni che il diritto agrario comune - se così può dirsi - ha realizzato solo posteriormente e con gradualità.

Vogliamo toccare fuggevolmente altre zone dell'ordinamento nelle quali sono state recepite innovazioni?

Sappiamo che nel diritto ereditario i cambiamenti si verificano con lentezza, eppure qualcosa si è mosso finalmente nel campo delle successioni che coinvolgono la sorte dei terreni agricoli. Sono ormai archiviati il contenuto dell'art. 49 della legge di riforma dei contratti

(14) C. Gatta, *La figura del 'lavoratore agricolo subordinato' nell'ordinamento previdenziale.*

agrari dell'82 e la soluzione ivi accolta, con tratto originalissimo, di un affitto coattivo costituito *ex lege* fra l'erede coltivatore e gli eredi esclusi. Ma è ancora da approfondire l'esame dell'art. 4 della recentissima legge sulla montagna che ci regala un'altra ... invenzione, vale a dire sancisce il diritto dell'erede preferito (insediato come affittuario ai sensi del citato art. 49) all'acquisto della proprietà del fondo¹⁵. Ciò fa pensare - volendo parafrasare un noto titolo dell'opera di Enrico Bassanelli¹⁶ - che in questo caso è l'esercizio dell'impresa, piuttosto che il lavoro, a costituire fonte di proprietà della terra.

Qualche altro esempio. Sulla presenza sempre più massiccia di un diritto agrario ambientale non vorrei dilungarmi. Il sistema del diritto agrario viene di continuo sollecitato e penetrato da un complesso di disposizioni dirette alla conservazione e al miglioramento del territorio agricolo, ponendo limiti, obblighi, oneri all'agricoltore nell'esercizio della sua impresa. Tutte queste disposizioni vanno stralciate dalle rimanenti innumerevoli norme che si sono moltiplicate sotto la spinta della politica comunitaria a salvaguardia dell'ambiente, ma risultano spesso estranee all'agricoltura. Insomma, uscendo dal generico diritto ambientale, ormai affermato e vastissimo, dovrebbe farsi largo uno specifico e più ristretto *diritto agrario ambientale*¹⁷.

Quanto al cosiddetto diritto agrario industriale è sempre più agevole distinguerlo dal tradizionale diritto industriale, quasi esclusivamente riferito, fino ad oggi, alle aziende commerciali; e ciò specialmente a seguito della sopravvenuta normativa speciale attinente alla specificità e alle indicazioni di provenienza dei prodotti agricoli.

Foriera di talune novità relativamente al nostro tema è stata la legge del 1993 che ha rimembrato il soppresso Ministero dell'agricoltura e foreste ribattezzandolo Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali¹⁸. Siccome le competenze ministeriali sono state dal

(15) Legge 31 gennaio 1994, n. 97. Il 1° comma dell'art. 4 dispone: "Nei Comuni montani, gli eredi considerati affittuari ai sensi dell'art. 49 della legge 3 maggio 1982 n. 203 delle porzioni di fondi rustici ricomprese nelle quote degli altri coeredi hanno diritto, alla scadenza del rapporto di affitto instauratosi per legge, all'acquisto della proprietà delle porzioni medesime, unitamente alle scorte, alle pertinenze e agli annessi rustici".

(16) E. Bassanelli, *Il lavoro come fonte di proprietà della terra*, in Atti del I Convegno Internazionale di Diritto Agrario, Firenze, 28 marzo - 2 aprile 1954 (vol. II, Milano, 1954, p. 599 ss.).

(17) Rimando al mio contributo agli "Studi in onore di Enrico Bassanelli", in preparazione (*Lineamenti di diritto agrario ambientale. I materiali possibili. I leganti disponibili*).

(18) La legge 4 dicembre 1993, n. 491 ("Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali").

punto di vista dimensionale aumentate, si può, di conseguenza, cominciare a parlare di interi settori aggiunti, quello della pesca marittima e dell'acquacoltura, nonché quello zootecnico-veterinario. Corrispondentemente si espande, dunque, la nozione stessa di agricoltura in senso giuridicamente rilevante.

Ma guardiamo anche all'altra faccia della questione perché vi sono settori rimasti indenni da sopravvenienze legislative e quindi immobili: tipico il settore del diritto positivo che dovrebbe occuparsi di apprestare rimedi per l'impresa agricola in crisi, se lo consentirà la riforma generale della legge fallimentare che è da molto tempo in cantiere.

Da ultimo aggiungerei la menzione del traumatico intervento della nuova legge bancaria la quale, come sappiamo, ha proseguito nella linea della despecializzazione del credito agrario.

Ho finito: questo era veramente l'ultimo rilievo che avevo da fare e con questo sono giunto alla mèta della veloce escursione in cui mi sono avventurato, nel territorio del diritto agrario e lungo i suoi nuovi confini.

Summary

The A. makes an extensive exposition on the theme of the new frontiers of Agricultural Law increasing his observation:

- 1) to treat about the new goods of agricultural interest;
- 2) to consider the new contracts coming on the scene;
- 3) to see what kind of activities are coming to make the contents of the agricultural firm;
- 4) to look at the global system of the agricultural law into the various legislative and scientific sectors.

Résumé

L'Auteur se propose de faire un étude panoramique sur les nouvelles frontières du droit agraire.

Il retiens utile d'enlargir des observations sur les arguments suivantes:

- 1) traiter des nouveaux biens d'intérêt agraire;
- 2) s'occuper des nouveaux contrats qui se sont présentés sur la scène;
- 3) voir s'il y a, et dans ce cas quelles sont les activités, lesquelles font partie de l'entreprise agricole;
- 4) voir au complexe de le droit agricole en lui dédagréant dans ses nombreuses secteurs normatifs et scientifiques.